



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Viabilità

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

Ord. 4091viab

data del protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione nr 119/2023 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'individuazione delle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) come di seguito specificato:
 - 1. ZPRU Centro
 - 2. ZPRU Stazione
 - 3. ZPRU S. Carlo - S. Gottardo
 - 4. ZPRU S. Biagio
 - 5. ZPRU Villa Reale
 - 6. ZPRU S. Gerardo - Borgo Bergamo
 - 7. ZPRU Polo Sportivo
 - 8. ZPRU Ospedale - Parco
- con Deliberazione nr 198/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Disciplinare relativo all'utilizzo e la gestione delle aree di sosta su strada, atto a regolamentare l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi soggetti al pagamento di una tariffa oraria, ad esclusione dei parcheggi posti all'interno di strutture delimitate da impianti ad automazione, individuati dal Comune di Monza sul proprio territorio, affidati alle società *in house* Monza Mobilità Srl con sede in via E. Cernuschi, 8 - Monza (MB) - C.F. e P.IVA 02689470967 con contratto stipulato in data 06 febbraio 2019 al nr rep. 392/2019 (acquisito agli atti al nr prot. gen. 23624/2019) e rinnovato con contratto stipulato in data 06 febbraio 2019 al nr rep. 392/2019 (acquisito agli atti al nr prot. gen. 23624/2019);
- con Deliberazione nr 64/2023 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di contratto per affidamento, in modalità c.d. *"in house"* del servizio di gestione della sosta tariffata su aree e strutture pubbliche e dei servizi di pianificazione, programmazione e gestione della mobilità urbana in modalità *"in house"* alla società Monza Mobilità Srl integralmente partecipata dal Comune di Monza oltre che, contestualmente, approvare le modifiche allo statuto societario;
- con atto nr 41/2024 di rep. (atti nr prot. gen. 118180/2024) è stato sottoscritto tra le parti il contratto di affidamento in house alla società Monza Mobilità Srl della gestione dei servizi di mobilità e sicurezza urbana, della sosta tariffata su aree pubbliche, strade e parcheggi in struttura della città di Monza sino al 31/12/2028;

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale nr 1091/2023 è stata approvata la procedura relativa al rilascio dei permessi per la sosta a favore dei veicoli elettrici esenti dal pagamento della tariffa nei parcheggi non in struttura a pagamento gestiti da Monza Mobilità Srl, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale nr 194/2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale nr 307/2023 è stato approvato l' *"indirizzo favorevole in merito all'istituzione di tariffe agevolate e abbonamenti a favore di residenti e non nei parcheggi in struttura gestiti da Monza Mobilità Srl"*.

Ritenuto di dover coordinare la sosta di tutti i veicoli al fine di non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nonché per assicurare la sicurezza pubblica.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza

segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

ORDINA

- 1) sono istituite aree destinate alla sosta senza custodia dalle ore 08:00 alle ore 24:00, nei giorni feriali e festivi sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro in relazione al tempo di durata della stessa nelle seguenti vie/piazze ovvero tratti di esse idoneamente identificate nella planimetria parte integrante del presente provvedimento:
 - via G. Boccaccio, nel controviale contiguo alle mura di cinta dei Giardini Reali (lato cvc dispari)
 - via F. Petrarca, ambo i lati
 - v.le Margherita di Savoia, ambo i lati
- 2) nelle aree di sosta di cui al punto 1), come meglio esplicitato agli artt. 7 e 16 del Disciplinare della sosta approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 198/2023 e così come definito dalla vigente Deliberazione di definizione dei costi complessivi, tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale e altri servizi sono previste nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr 31/2025 e s.m.i. le seguenti tariffe per la sosta:
 - tariffa diurna (giorni feriali e festivi, dalle 08:00 alle 20:00)
1,20€/h per le prime 3 ore - 2,20€/h ore successive
tariffazione minima a 0,60€
forfait giornaliero: 11,00€
 - tariffa serale (giorni feriali e festivi, dalle 20:00 alle 24:00)
2,20€ tariffa fissa
 - primi 59 minuti gratuiti per i residenti all'interno del Comune di Monza - solo tramite app di Monza Mobilità Srl
 - tariffe agevolate mensili (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00)
residente: 40,00€
non residente: 50,00€
- 3) nelle aree di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 198/2023 e s.m.i., la sosta negli stalli a pagamento è gratuita nei seguenti casi:
 - a) ai veicoli appartenenti a Forze Armate, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - b) ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da cause di servizio;



- c) ai veicoli per servizi funebri, quando la sosta dipende dall'attività svolta;
- d) ai veicoli dei diversamente abili, purchè dotati del contrassegno ex art. 381 DPR 495/1992 in regime di validità;
- e) ai veicoli di proprietà dell'Ente opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;
- f) nelle aree di sosta a pagamento non in struttura gestite da Monza Mobilità Srl, ai seguenti veicoli a completa trazione elettrica:

a) motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1 del d.lgs. 285/1992:

- lett. b): motocarrozette, ovvero veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati con idonea carrozzeria;
- lett. c): motoveicoli per trasporto promiscuo, ovvero veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
- lett. h): quadricicli a motore, ovvero veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55tn, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

b) autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, comma 1 del d.lgs. 285/1992:

- lett. a): autovetture, ovvero veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- lett. c): autoveicoli per trasporto promiscuo ovvero veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5tn o 4,5tn se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- lett. d): autocarri, ovvero veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stessi;
- lett. f): autoveicoli per trasporti specifici ovvero veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- lett. g): autoveicoli per uso speciale, ovvero veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

Ufficio Viabilità
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

